

Il diritto canonico orientale quale materia di insegnamento

CYRIL VASIL' SJ

*Vice Rettore del Pontificio Istituto Orientale
Decano della Facoltà di Diritto Canonico*

Sommario:

§1. Una premessa terminologica. §2. Il diritto canonico nella sua dimensione storica: brevi cenni. §3. Il diritto canonico delle Chiese orientali cattoliche. §4. La Facoltà di Diritto Canonico Orientale del Pontificio Istituto Orientale.

§1. Una premessa terminologica

Prima di inoltrarsi nel tema specifico di questa conferenza, cioè l'insegnamento di diritto canonico orientale, si ritiene utile chiarire alcuni termini principali.

Con il termine diritto canonico intendiamo da una parte, in senso globale, un insieme delle relazioni fra i *christifideles* fornite di obbligatorietà e determinate da vari carismi, sacramenti e ministeri che creano le regole di condotta, d'altra parte, in una formulazione positiva, un insieme delle leggi e delle norme positive date dall'autorità legittima che regolano la vita della comunità ecclesiale.¹ In questo termine si intrecciano ovviamente le due dimensioni della Chiesa, cioè la dimensione della Chiesa intesa come realtà dogmatica e sacramentale e la realizzazione della Chiesa nella sua forma storica.² Lo scopo del diritto canonico è duplice: tutelare la comunione ecclesiale e proteggere i diritti dei singoli fedeli. L'uomo come essere sociale, entra nella Chiesa con tutte le caratteristiche ed esigenze della sua natura. Infatti, proprio in questo senso il diritto divino naturale ma anche quello rivelato entrano a far parte del diritto ecclesiale e creano la base per il diritto ecclesiale positivo.³

Per quanto riguarda il *diritto divino naturale*, tutti i diritti e doveri fondamentali dell'uomo sono per la Chiesa rilevanti come per qualsiasi altra società giuridicamente organizzata. Ma oltre la dimensione naturale dell'uomo la Chiesa prende in considerazione anche la dimensione soprannaturale dell'uomo. Il complesso di diritti e doveri che si riferiscono al soggetto in quanto persona nella Chiesa si basa *sul diritto divino soggettivo rivelato*. Parliamo invece del *diritto divino istituzionale rivelato* trattando le istituzioni fondamentali della Chiesa. Con questo termine vengono indicate le istituzioni che non sono determinate dalla libera decisione dell'uomo o da un compromesso costituzionale fra gli uomini come

¹ Oltre queste due dimensioni intendiamo con il termine diritto canonico anche la scienza del diritto della Chiesa, lo studio e l'insegnamento di esso.

² Cfr. GHIRLANDA G., *Diritto Canonico*, in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, (a cura di) C. CORRAL SALVADOR, V. DE PAOLIS, G. GHIRLANDA, Edizioni San Paolo 1993, 350-351.

³ *Ibid.*, 352.

avviene nella società civile, ma dalla volontà del Fondatore della Chiesa e dalla tradizione della Chiesa fondata sulla tradizione apostolica.⁴

Le singole norme ecclesiastiche devono prendere in considerazione la realtà più profonda dell'uomo, cioè la sua relazione con Dio e la sua ordinazione alla salvezza. In questo senso non sarebbe sufficiente che le norme canoniche nelle relazioni esterne fra i membri della Chiesa applicherebbero semplicemente ed esclusivamente le regole della giustizia distributiva (basate sulla filosofia greca e la giurisprudenza civilista), ma devono essere regolate dalla carità che riflette la suprema giustizia divina. Così l'ultima giustificazione e riferimento della legislazione canonica – ma ovviamente anche dell'insegnamento del diritto canonico – è l'attuazione del precetto dell'amore verso il Dio e verso il prossimo. Questa dimensione perciò va rispettata e salvaguardata anche nell'elaborazione e diffusione attraverso dell'insegnamento di quelle *norme positive* che elabora l'autorità competente della Chiesa nell'ambito delle sue competenze e aventi lo scopo l'assicurazione del retto ordinamento della vita ecclesiale. Tutte queste premesse teoretiche valgono anche per quella specifica parte del diritto canonico che indichiamo come il diritto canonico orientale – cioè il diritto canonico delle Chiese orientali, ossia le leggi e le legittime consuetudini comuni a tutte le Chiese orientali.⁵

§2. Il diritto canonico nella sua dimensione storica: brevi cenni

Nel contesto storico, il nostro sguardo sul diritto canonico orientale deve partire dalla realtà storica connessa con il fenomeno del cristianesimo. Il cristianesimo nato nella sfera culturale e socio-politica ebreo-greco-romana, dai suoi albori doveva trovare suo spazio vitale ed un modo di esprimersi anche nella sfera del diritto. Così vediamo che Cristo stesso in un certo senso comincia con l'insegnamento del diritto, con il suo detto «rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio» (Mc 12, 17) e pagando a tempo un tributo prescritto (Mt 17,24-27) corrisponde in qualche modo a ULPIANO che definisce la giustizia come «*constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*»⁶. Cristo di fronte al rappresentante del potere civile presenta se stesso sotto due aspetti, da una parte afferma che il suo regno non è di questo mondo (Gv 18, 36), ma d'altra parte, di fronte allo scetticismo di PILATO nei confronti di possibilità di conoscere e applicare la verità – e di conseguenza anche la giustizia – ricorda che è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità e perciò chiunque è dalla verità ascolta la sua voce (Gv 18, 38), dato che non esiste alcun potere se non quello che è dato dall'alto (Gv 19, 11).

San PAOLO, apostolo delle nazioni ed il più grande diffusore del cristianesimo nel mondo greco-romano, d'una parte approfitta della sua cittadinanza romana (Atti 22, 23-29) e appellandosi al Cesare si dimostra conoscitore del diritto processuale romano (Atti 25, 9-12), ma d'altra nella sua lettera ai Corinzi rimprovera fortemente i cristiani che per risolvere le liti fra di loro si rivolgono ai giudici civili, pagani, e perciò «gente senza autorità nella Chiesa» (1 Cor 6, 4). L'autonomia delle istanze ecclesiastiche trae sue origini da questo insegnamento paolino.

⁴ *Ibid.*, 354.

⁵ Cfr. CCEO can. 1493 §1.

⁶ Dig. I, 1, *de iust. et iur.*, 10 pr.

La posizione del cristianesimo di primi secoli di fronte al sistema giuridico e sociale dell'impero romano è caratterizzata da un sostanziale rispetto esterno verso la legge civile e da una fiera resistenza e opposizione anche a costo del martirio nei casi, quando la legge civile imponeva gli obblighi contrari alla coscienza cristiana. Numerosi atti dei martiri portano le testimonianze più che eloquenti di questa posizione. I cristiani nello stesso tempo si sentono sudditi dell'impero, ma anche cittadini di tutto il mondo, oppure come recita la *Lettera a Diognete*: «Ogni patria straniera è la loro, ogni patria è loro straniera»⁷. TEOFILO, vescovo di Antiochia definisce l'imperatore non un dio, ma un inviato da Dio «per esercitare una buona giustizia»⁸. Lo slancio per l'universalità vediamo per esempio da TAZIANO che rilevando la contraddittorietà delle norme legislative da paese a paese rigetta *in toto* la legge vigente affermando la necessità di una norma unica per tutti e tale unità si poteva raggiungere solo con la norma cristiana⁹. Le fonti cristiane dei primi tre secoli dimostrano la tendenza a concepire la *lex romana* come un qualcosa di “alieno” e costruire accanto al diritto romano-pagano un altro sistema di diritto sopra basi e principi nuovi. Fin dall'età apostolica la Chiesa mirava a formare un proprio sistema di diritto che giunge a svincolarsi dalle “norme liturgiche” divenendo ciò che sarà poi denominato *ius canonicum* a partire dalla collezione detta degli «85 Canoni degli Apostoli»¹⁰.

L'ostilità di fondo che esisteva fra il cristianesimo e il diritto romano istituzionale e classico è stata superata in maniera sorprendente attraverso la penetrazione della legge cristiana nella sfera del diritto popolare, modificando i costumi dei popoli. Diritto popolare veniva così costituito da un complesso di norme e di istituti giuridici contrari, o almeno estranei e non conformi all'indirizzo dominante ed ufficiale del puro diritto romano. Se volessimo vedere nel diritto solo un insieme delle norme tecniche emanate da una pubblica autorità che ha il potere di farla osservare con la forza materiale, le norme giuridiche sviluppatesi nella Chiesa in primi tre secoli esulano da questa definizione. Ma non dimentichiamo che la Chiesa agiva verso i suoi membri su un piano diverso di quello dei tribunali e magistrati civili con il loro apparato, utilizzando la forza spirituale, faceva la leva sulla coscienza, ed applicava, se necessario, le pene spirituali e penitenze. Sia la raccomandazione di rivolgersi al tribunale del vescovo, sia tutta l'attività sinodale, decreti dei pontefici e loro decisioni per es. nel campo del matrimonio¹¹ dimostrano che la Chiesa anche nel periodo della sua clandestinità e persecuzione agiva verso i fedeli con autorità e pacata convinzione della superiorità delle sue leggi su leggi pagane.

L'editto di Milano e la pace costantiniana (a. 313) portano la libertà di culto cristiano e permettono alla Chiesa lo sviluppo delle sue strutture. Il quarto e quinto secolo sono caratterizzati da una fiorente attività conciliare e sinodale. In senso vero e proprio della parola, in questo periodo sta nascendo il diritto canonico. Il rapporto fra la sfera ecclesiale e civile muta profondamente, quando le due forze

⁷ PG II, 1174.

⁸ Cfr. ROBERTI M., *Cristianesimo e collezioni giustinianee*, in *Cristianesimo e diritto romano*, Milano 1935, 14.

⁹ PG VI, 866.

¹⁰ Ved. CECCARELLI MOROLLI D., *Alcune riflessioni intorno ad una importante collezione canonica delle origini: “Gli 85 Canoni degli Apostoli”*, in “*Miscellanea C. Capizzi*”, G. PASSARELLI (ed.), edita in *Studi sull'Oriente Cristiano* 6 (2002), 151-175.

¹¹ Cfr. il decreto del papa s. Giulio circa la possibilità del matrimonio fra le persone dello diverso stato sociale in PL 8, 969-971.

opposte trovano un *modus vivendi* in un reciproco sostegno che deve più tardi sfociare in un ideale di *armonia* fra due poteri o nel cesaropapismo vero e proprio.

La legislazione imperiale circa la religione cristiana, pur essendo favorevole, è basata però sulla pretesa dell'imperatore di essere un *pontifex maximus* nel senso arcaico sacrale (pagano) della parola. Infatti ben sette imperatori dopo i Costantino continuarono a portare questo titolo¹². Gli imperatori si preoccupano di regolamentare lo statuto dei chierici e dei vescovi, riconoscono formalmente il primato del vescovo di Roma¹³, emanano le leggi sulla famiglia che prendono maggiormente in considerazione la morale cristiana propugnata a livello canonico dalla Chiesa. La Chiesa infatti ottiene anche alcuni cambiamenti nella vita economica (limitazione dei tassi d'interesse, sanzioni contro l'arricchimento ingiusto) penale (soppressione del supplizio della croce) ecc. D'altra parte però il diritto romano, considerato in epoca precedente nemico ostile della Chiesa, diventa un strumento per migliorare la tecnica giuridica, terminologia e il funzionamento delle istituzioni prettamente canoniche, come il primato, i concili, il concetto dell'*ordo* e soprattutto il diritto procedurale. Molte norme relative allo statuto dei chierici vengono copiate da quelle della carriera civile (promozione per gradi, vesti e insegne) e le circoscrizioni amministrative civili servono come struttura di base per lo sviluppo delle circoscrizioni ecclesiastiche. Un ulteriore passo nello sviluppo della particolare posizione che il diritto canonico comincia avere nel sistema del diritto è segnato dall'editto di Tessalonica con il quale l'imperatore TEODOSIO I il 28 febbraio 380 proclama il cristianesimo la religione dell'impero romano. TEODOSIO I – a differenza di altri suoi successori, come per esempio GIUSTINIANO I (527-565) – nelle accese dispute teologiche non pretende di definire i dogmi della Chiesa ma prende come riferimento la fede professata dal vescovo di Roma, conferendo al cristianesimo uno *ius precedentiae* dinnanzi alle altre confessioni religiose presenti nell'impero.

Se dovessimo parlare dell'insegnamento di diritto canonico nei primi secoli della Chiesa, si osserva che esso non costituisce ancora una materia a se stante. Infatti, guardando alle materie insegnate dalla famosa scuola di diritto che dal III secolo lavorava a Beirut – antico Berito e che è stata l'“*Alma Mater*” anche di numerosi santi e padri della chiesa – si nota che i canoni della Chiesa – lo *ius canonicum* – non facevano parte nell'*ordo* accademico¹⁴. Il lemma stesso *κάνων* appare infatti prima volta soltanto nel 330 al sinodo di Antiochia e anche nei secoli successivi indica principalmente la decisione sinodale presa dai vescovi circa la dottrina ecclesiastica, ma non si può ancora parlare delle scuole del diritto e del regolare l'insegnamento di diritto canonico come una materia separata.

L'opera codificatrice di GIUSTINIANO con il suo monumentale *Corpus Iuris Civilis* rappresenta da una parte l'ultima fase ed un culmine del secolare sviluppo del diritto romano, ma allo stesso tempo si evidenzia che tale legislazione sia già animata di uno spirito nuovo che risulta dalla nuova coscienza religiosa frutto del cristianesimo. Le fonti pagane raccolte dai compilatori cristiani di epoca giustiniana, anche senza sostanziali modifiche, ricevono un significato ed una collocazione nuova. Attraverso la legislazione imperiale civile che regolava anche la vita ecclesiastica, comincia delinarsi una nuova forma del diritto che vede una

¹² Cfr. ROBERTI M., *Cristianesimo e collezioni giustiniane*, op. cit., 29.

¹³ Imp. VALENTINIANO III nella *Novella* 18 del 19 giugno 448.

¹⁴ Cfr. COLLINET P., *Histoire de l'école de droit d Beyrouth*, Paris 1924.

complementarietà ed una reciproca penetrazione fra il diritto civile ed ecclesiastico, a partire proprio dal concetto giustiniano di “*symphonia*”¹⁵.

La legislazione strettamente canonica, soprattutto in Oriente, continua il suo sviluppo attraverso l'elaborazione e crescita di varie collezioni (*Synagoge L Titulorum* di GIOVANNI SCOLASTICO, *Syntagma XIV Titulorum*) permettendo così al concilio Trullano (691-692) di proclamare un *corpus canonum* comune a tutte le Chiese d'Oriente¹⁶. Il parallelo occidentale di questa collezione fu la *Collectio Dionysiana*, compilazione canonica compilata nel VI sec. dal monaco DIONIGI L'ESIGUO¹⁷.

Ma mentre l'Oriente, basandosi su una stabile convivenza fra lo stato e la Chiesa (con tutti vantaggi e svantaggi che ne derivano) nella sua ricerca di universalità comincia a conglobare la legislazione canonica e civile nei *Nomocanoni*¹⁸, l'Occidente si trova in situazione diversa. Crollo dell'impero d'Occidente, la migrazione dei popoli e il caos politico dell'epoca dell'alto medioevo con il nascente sistema feudale dei popoli “barbari”, fanno dalla Chiesa per lunghi secoli l'istituzione più stabile e capace di tramandare l'eredità culturale, politica e legislativa del mondo antico-romano. La posizione privilegiata della Chiesa viene rinforzata talvolta anche attraverso le collezioni canoniche falsificate come per es. la *Donatio Constantini* e le *Decretali pseudo-isidoriane*. Il rinnovamento dell'Impero in Occidente nell'epoca di CARLO MAGNO avviene sotto il patronato del potere spirituale della Chiesa romana, dando così l'inizio ad una nuova fase del rapporto fra il potere secolare e spirituale, implicando anche il nuovo, non sempre facile rapporto fra la legge canonica e il sistema generale del diritto.

Per quanto riguarda l'aspetto dell'insegnamento del diritto in Oriente cristiano, nell'altra nota istituzione accademica orientale, all'università di Costantinopoli organizzata a partire da 425 dall'imperatore TEODOSIO II, vediamo per la prima volta inseriti due posti per i professori di diritto, ma anche in questo caso non possiamo parlare di corsi istituzionali di diritto canonico. Dal secolo IX viene tale scuola – nota come Magnaura – riorganizzata, in quattro sezioni di *quadrivium* (aritmetica, geometria, astronomia e musica) ma solo dalla riforma di COSTANTINO IX MONOMACO nel 1046-1047 possiamo parlare di una specie della facoltà di diritto.

Nel nostro resoconto storico potremmo parlar di ulteriori momenti di rilievo, importanti per lo studio del diritto canonico orientale. Ricordiamo per esempio che tutta la cristianizzazione degli Slavi comincia con la richiesta di duchi di Moravia di ottenere dal Costantinopoli un “*magister*” capace di insegnare tutto il diritto – *divina lex*¹⁹ e che l'opera evangelizzatrice di co-patroni d'Europa – SS. CIRILLO e METODIO – è stata accompagnata da una intensa attività di legislazione e di

¹⁵ Cfr. CECCARELLI MOROLLI D., *Breve introduzione al diritto ecclesiastico pubblico-concordatario*, «Studia et Documenta» 6, Roman (Accademia Historico-Iuridico-Theologica P. Tocanel) 2004, 15 ss

¹⁶ Ved. CECCARELLI MOROLLI D., *I canoni del Concilio Quinisesto o Trullano ed il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in *Oriente Cristiano* 36/4 (1996), 29-39; G. NEDUNGATT – M. FEATHERSTONE, (eds.), *The Council in Trullo Revisited*, «Kanonika» 6, Roma 1995. Ved. I. ŽUŽEK, *Common canons and Ecclesiastic Experience in the Oriental Catholic Churches*, «Kanonika» 8, Roma 1997, 203-226.

¹⁷ Cfr. GALLAGHER C., *Church Law and Church Order in Rome and Byzantium – A comparative study*, Aldershot – Burlington (Ashgate pub.) 2002, 1-36.

¹⁸ Cfr. SALACHAS D., *Nomocanoni*, in E. G. FARRUGIA, (ed.), *Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano*, Roma 2000, 534; CECCARELLI MOROLLI D., *Nomocanoni particolari*, ibid., 535.

¹⁹ Cfr. *Vita di Metodio*, V.

insegnamento del diritto stesso. Il lavoro svolto dai commentatori e canonisti bizantini come BALSAMON, ARSITENOS, ZONARAS e BLASTARES si può considerare un pendente orientale dell'attività di Graziano e di scuole canonistiche che si svilupparono in medioevo nelle università dell'Europa Occidentale. Un dettagliato rendiconto dello sviluppo dell'insegnamento del diritto canonico sia in Oriente che in Occidente però esula dalle possibilità di questo contributo.

§3. Il diritto canonico delle Chiese orientali cattoliche

Per parlare della Chiesa cattolica e in maniera particolare delle Chiese orientali cattoliche nei tempi recenti, specialmente dal tempo del pontificato di papa PIO IX si cominciava avvertire il bisogno di definire meglio il complesso della disciplina canonica vincolante le Chiese orientali cattoliche. A questo proposito non mancavano divergenze nelle opinioni. Spesso infatti si cercava di limitare la differenza disciplinare fra la Chiesa latina e le chiese orientali cattoliche, lasciando come unica differenza quella in campo liturgico-rituale. Per esempio alla vigilia del concilio Vaticano I, uno di suoi protagonisti, il cardinale BARNABÒ preferiva non tanto "l'armonizzazione" quanto "l'applicazione" della disciplina occidentale a quella orientale. Perciò segnalava: «*Venendo alla parte disciplinare si rifletté che gli Orientali mancano affatto di un codice, che ne regoli la disciplina; e quindi il tutto dipende dagli usi tradizionali, i quali variano secondo l'arbitrio dei patriarchi, e spesso anche de' vescovi*²⁰. *D'altronde, eccettuata la parte liturgica (...), non v'ha ragione per cui la disciplina occidentale non abbia ad applicarsi alle chiese di rito orientale in tutto ciò che riguarda il costume, la vita ed onestà dei chierici, l'ecclesiastica gerarchia, gli officî dei vescovi, i seminari, i sinodi, l'amministrazione dei sacramenti e cose simili. (...) Fu pertanto adottato il sistema di esaminare quanto havvi nel concilio Tridentino di applicabile agli Orientali, tranne la parte rituale, per quindi adattarlo ai medesimi*»²¹. Questa tendenza, grazie anche agli interventi di autorevoli Padri conciliari provenienti dalle Chiese orientali, come per es. il noto PAPP-SZILAGYI o il patriarca AUDU ecc., non ha preso il sopravvento. Anzi proprio dai tempi del Concilio Vaticano I si comincia nella Chiesa a percepire con maggiore urgenza l'approccio differenziato verso l'Oriente e perciò anche verso il suo patrimonio giuridico e canonico.

La fondazione del Pontificio Istituto Orientale [= PIO] e della Congregazione per le Chiese Orientali nel 1917 è l'espressione eloquente del nuovo sforzo della Chiesa di voler possedere strumenti adeguati per affrontare la complesse esigenze delle Chiese orientali cattoliche. Così si può notare che subito dal primo anno accademico nel lontano 1918 al PIO vengano inserite nell'*ordo* anche *praelectiones de iure canonico orientalium*. Dal 1920 tale corso è già ben strutturato in cinque sezioni, fra le quali lo studio delle fonti e altre materie nella tradizionale divisione *de personis, de rebus, ius publicum*, ecc.

Nel periodo fra le due guerre mondiali è stato modificato anche il modo di insegnare il diritto canonico in generale. Il biennio per il conseguimento della "Licentia" in diritto canonico per la prima volta era stato previsto nella Cost. Ap.

²⁰ Bisogna dire che questa idea proviene dalla risposta del patriarca melchita Jusef alla lettera del 1866. Tuttavia, JUSEF non parlava di un codice comune, bensì di «un ius canonico proprio, e conforme agli usi di ciascun rito» e sottolineava che per favorire l'unione degli ortodossi «si dovrebbe prendere delle misure più conformi all'antica disciplina» MANSI, XLIX, col. 200 C.

²¹ MANSI XLIX, coll. 987 B - 988 A.

«*Deus scientiarum Dominus*» emanata da PIO XI (il 24 maggio 1931)²², sembrando, allora, che quattro semestri fossero sufficienti per la Licenza, in considerazione dell'ottima preparazione che gli studenti avevano sia nella lingua latina sia nelle istituzioni di diritto canonico quando accedevano alla Facoltà di Diritto Canonico. Un ulteriore documento che regolava l'insegnamento di diritto canonico è stato stabilito dalla Cost. Ap. «*Sapientia Christiana*» promulgata da GIOVANNI PAOLO II (il 15 aprile 1979)²³. Questi documenti, hanno avuto la loro ripercussione anche nell'organizzazione degli studi del diritto canonico orientale. Intanto, cominciando dal 1927 è stato messo in moto un processo della promulgazione di un Codice orientale. Tali lavori sono cominciati soprattutto con la raccolta del materiale storico-canonistico edito nei numerosi volumi delle *Fonti*. Lo studio del diritto canonico orientale nel corso degli ultimi decenni ottenne un'attenzione particolare – segno della maggiore sensibilità verso la dignità e ruolo delle Chiese Orientali. Uno dei segni di tale attenzione da parte di suprema autorità della Chiesa si può riscontrare nell'erezione della specifica Facoltà di Diritto Canonico Orientale come luogo privilegiato per lo studio di diritto canonico orientale.

§4. La Facoltà di Diritto Canonico Orientale del Pontificio Istituto Orientale

La Facoltà di Diritto Canonico Orientale, che si desidera, qui ora, brevemente presentare, è stata creata da una sezione canonistica operante nel PIO dal 1963 con decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica «*Canonicae orientalium Ecclesiarum leges*» del 7 luglio 1971. La sua peculiarità consiste in primo luogo nel fatto che essa sia l'unica Facoltà, a Roma e nel mondo, abilitata a conferire tutti i gradi accademici in diritto canonico orientale e specializzata nell'insegnamento del diritto secondo cui sono governate 21 Chiese orientali cattoliche *sui iuris*.

La Facoltà ha avuto un ruolo significativo nel processo della preparazione del Codice di diritto canonico per le Chiese orientali cattoliche. Da una parte è stato lo stesso corpo docente a collaborare direttamente ed in maniera efficace e apprezzata nel lavoro della *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo* [= *PCCICOR*]. Allo stesso tempo, occorre segnalare, che molti altri esperti, membri del *PCCICOR* sono stati ex-alunni della Facoltà di Diritto Canonico Orientale del PIO.

Oggi a questa Facoltà viene affidato il compito primario di promuovere la conoscenza del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* e del diritto canonico orientale nella sua globalità.

a) La Facoltà di Diritto Canonico Orientale è l'unica istituzione accademica che nel *curriculum studiorum* – oltre alla materie del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali – offre un'ampia scelta di corsi sulle fonti del diritto nelle singole tradizioni orientali, (bizantina, caldea, malabarese, romena, slava ecc.), sia dal punto di vista ortodosso che cattolico e sull'attuale situazione del diritto particolare delle singole 21 chiese orientali. L'intero insegnamento delle materie del Codice è sempre permeato di riferimenti a queste tradizioni orientali nel loro contesto storico e nella loro attuale dimensione ecclesiale.

²² *Acta Apostolicae Sedis* [= *AAS*] 23 (1931), 241-284.

²³ *AAS* 71 (1979), 469-499.

b) Grazie all'approccio scientifico, storico ed ecumenico che caratterizza da sempre il programma accademico e il metodo d'insegnamento, alla Facoltà vengono volentieri a studiare sia studenti provenienti dalla chiesa latina che studenti ortodossi che desiderano approfondire il loro approccio scientifico verso il diritto canonico – fra gli illustri ex-studenti basta ricordare l'attuale patriarca ecumenico di Costantinopoli BARTOLOMEOS I. Attualmente fra gli studenti ortodossi della nostra Facoltà vediamo rappresentanti delle varie chiese, per esempio quella costantinopolitana, quella romena, quella armena apostolica, quella siro-ortodossa, ecc. Una simile varietà la si riscontra anche nel corpo accademico composto da professori di ben dieci diverse Chiese *sui iuris*. Questo contributo ecumenico della Facoltà è in piena corrispondenza con la missione speciale affidata dal Romano Pontefice al PIO nel momento della sua fondazione.

c) La Facoltà è istituzione accademica che per sua stessa natura è destinata alla preparazione dei ricercatori e docenti del diritto canonico, di professori, giudici, ufficiali dei tribunali ecclesiastici e responsabili dell'amministrazione delle rispettive chiese particolari. Soprattutto le chiese dell'Est Europeo, recentemente fuoriuscite dal comunismo, ma anche quelle del Vicino Oriente, dove la presenza cristiana è minacciata dalla radicalizzazione del fondamentalismo islamico, hanno bisogno di operatori nel campo del diritto e dell'amministrazione ecclesiale con una solida e specifica formazione giuridica e scientifica. Quale altra istituzione è più adeguata per preparare un personale qualificato per queste Chiese, se non quella che secondo la volontà del Romano Pontefice, deve essere *altiorum studiorum domicilium de rebus orientalibus christianis in Urbe*²⁴. L'importanza di questo servizio con il tempo non diminuisce, anzi, soprattutto nell'ultimo decennio, è cresciuta sensibilmente.

La Facoltà compie la sua missione anche attraverso la collaborazione sia con gli atenei che sono ad essa aggregati (*Institute of Orientale Canon Law – Dharmaram Vidya Kshetram*, Bangalore, India), sia con altre istituzioni accademiche nei paesi orientali (per es. l'*Accademia Teologica di Leopoli*, in Ucraina, l'*Università Cattolica di Budapest*, in Ungheria, e l'*Università di Trnava*, in Slovacchia) attraverso l'insegnamento regolare o occasionale dei nostri docenti, organizzazione e realizzazione di convegni, scambio di pubblicazioni, tra cui occorre menzionare in primo luogo la ben nota collana «*Kanonika*», pubblicata dal nostro Istituto. A ciò si aggiunge la recente ed interessante iniziativa relativa a «*Iura Orientalia*», progetto scientifico editoriale sorto proprio nell'ambito della Facoltà ma godente di propria autonomia.

Anche la nostra Facoltà è stata toccata da un recente cambiamento del programma e della durata dell'insegnamento di diritto canonico. Infatti, tenuto conto delle difficoltà nelle quali le Facoltà di Diritto Canonico si trovano per impartire agli studenti la necessaria formazione, la Congregazione per l'Educazione Cattolica nell'anno 1997 mandò a tutte le Facoltà e Istituti di Diritto Canonico, da essa stessa eretti, un questionario in cui si domandavano informazioni sullo stato di ciascuno di essi e in modo particolare si chiedeva se ritenevano opportuno un protrarsi del curriculum degli studi. Dopo aver ricevuto le risposte questa Congregazione ha proseguito con varie consultazioni. Al di là di altre cose di minore importanza, ci fu convergenza sul fatto che il curriculum per la Licenza si

²⁴ AAS 9 (1917), 531.

protraesse per tre anni o sei semestri e che il primo ciclo fosse assolutamente obbligatorio e meglio strutturato per tutti coloro che non avessero assolto al primo ciclo di Teologia in una Facoltà oppure al curriculum filosofico-teologico in un Seminario, senza alcuna eccezione per coloro che già avessero conseguito un grado accademico in diritto civile. La questione fu sottoposta anche alle Congregazioni Plenarie di questa Congregazione avutesi negli anni 1998 e 2002. In realtà i Padri si espressero positivamente quasi alla unanimità. Inoltre, poiché alcune innovazioni proposte avrebbero toccato la Costituzione Apostolica «*Sapientia Christiana*», la questione fu sottoposta all'Autorità Superiore, la quale si manifestò favorevole a che si procedesse ulteriormente. Pertanto, considerata con cura ogni cosa, il 2 settembre 2002 fu stabilito che gli articoli 76 della Costituzione Apostolica «*Sapientia Christiana*» nonché 56 e 57 dei Regolamenti della stessa fossero cambiati. Oltre l'obbligatorietà del primo ciclo di studi filosofico-teologici e il prolungamento della durata di licenza a tre anni è da notare in questa ultima riforma soprattutto l'introduzione al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali per gli studenti di una Facoltà di Diritto Canonico latino e l'introduzione al Codice di Diritto Canonico per gli studenti di una Facoltà di Diritto Canonico orientale. Tale arricchimento dei corsi che è entrato in vigore dall'anno accademico 2003-2004 deve portare alla migliore percezione dell'universalità della Chiesa e alla conoscenza dell'intero *Corpus Iuris Canonici* che regola la sua struttura canonica.

Per il futuro la nostra Facoltà guarda con speranza e con impegno di studio e di lavoro. Infatti siamo convinti che l'approfondita conoscenza e il sincero apprezzamento del ricco e comune patrimonio canonico dell'Oriente e Occidente, – patrimonio che nel corso del tempo si è trasformato in disciplina e diritti particolari delle singole Chiese – possa costituire un collante per ri-orientare la simbolica navigazione di tutte le Chiese, d'Oriente e d'Occidente, nella stessa direzione, verso il comune traguardo, cioè verso la salvezza delle anime e che lo *ius ecclesiarum* possa davvero costituire un “*vehiculum caritatis*”.